SISTEMAZIONE IN RUOLO DEL PERSONALE ASSUNTO IN SERVIZIO TEMPORANEO DI POLIZIA

# Art. 1

Il Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire un concorso per la nomina a sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, limitatamente al numero dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, riservato agli ufficiali assunti in servizio temporaneo, ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15. A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali predetti, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato almeno tre anni di servizio continuativo, siano in possesso di diploma di maturita' classica o scientifica ovvero di diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti magistrali, tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri e raggiungano la statura minima di metri 1,65. Si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le norme del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, convertito nella legge 22 aprile 1953, n. 342.

Versione in vigore dal 5 agosto 1956, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia |
| Estremi | Legge 11 luglio 1956, n. 699 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1956 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sistemazione-in-ruolo-del-personale-assunto-in-servizio-temporaneo-di/art-1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it